



COMUNE DI ELMAS
CORPO POLIZIA LOCALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato
Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264
C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921
E-mail: poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it
Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

ORDINANZA SINDACALE N. 48

IN DATA 11 LUGLIO 2016

OGGETTO: ORARI DI ACCESSO ALL'AREA COMUNALE DI SGAMBAMENTO DEI CANI SITA IN VIA MUNICIPIO.

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione G.C. n. 97 del 08/10/2013, avente ad oggetto "Istituzione area destinata allo sgambamento dei cani presso area comunale sita in via Municipio – approvazione disciplinare per l'utilizzo", esecutiva ai sensi di legge;

Evidenziato che nella predetta deliberazione venivano indicate le regole per l'utilizzo della predetta area e altresì, veniva stabilito che le regole per l'utilizzo della predetta area andavano riportate in apposita ordinanza sindacale, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto delle disposizioni medesime a carico dei cittadini inadempienti;

Ritenuto necessario riportare di seguito le regole per l'utilizzo dell'area destinata allo sgambamento dei cani presso area comunale sita in via Municipio e di approvarle:

1. l'accesso all'area di sgambamento è consentito negli orari sottoindicati ed affissi con apposita cartellonistica davanti all'entrata:

- **Periodo vigenza ora legale: dalle ore 07,00 fino alle ore 22,00;**
- **Periodo vigenza ora solare: dalle ore 07,00 fino alle ore 18,00;**

2. al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso alle aree è riservato esclusivamente al proprietario o al detentore e, in ogni caso, ad un solo conduttore per ogni cane;

3. laddove le aree sgambatura cani siano state suddivise, in settori recintati e separati, idonei ad ospitare i cani a seconda della loro taglia (piccola, media, grande) o per le loro caratteristiche comportamentali (tali da prevedere un'apposita area denominata "area cani impegnativi"), gli animali devono essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate di cui viene data pubblicità con cartelli all'ingresso;

4. lo sgambamento dei cani deve avvenire sotto la vigilanza del padrone o del detentore: ogni conduttore è responsabile del proprio cane;

5. il padrone, il conduttore o il detentore devono portare con sé il guinzaglio e una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

6. il padrone, il conduttore o il detentore devono essere in grado di gestire correttamente il cane, devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza temporanea con persone e animali presenti nell'area di sgambamento;

7. a norma delle leggi vigenti, gli animali che accedono alle aree dedicate allo sgambamento devono essere in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina del Comune di residenza, con la registrazione e identificazione con microchip, e devono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati e un recapito telefonico del proprietario;

8. I cani che accedono devono essere sani ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri

parassiti;

9. il proprietario deve garantirsi con apposita polizza assicurativa da eventuali danni che il proprio cane dovesse arrecare ad altri cani o a persone;

10. non è consentito introdurre, all'interno dell'area, cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani che hanno avuto episodi di aggressività e cani malati o in carenza di salute;

11. è vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore.

12. ai proprietari/detentori, di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli;

13. è vietata qualsiasi attività di addestramento professionale ed ogni attività di addestramento intesa ad aumentare l'aggressività del cane;

14. è fatto obbligo a chiunque conduca il cane di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci e di raccogliere le feci prodotte dal proprio cane. Le deiezioni vanno depositate negli appositi contenitori predisposti;

15. non è consentito arrecare danno alle piante, alle strutture ed alle attrezzature;

16. prima di accedere all'area ciascun accompagnatore dovrà accertarsi, soprattutto in presenza di nuovi cani, sulla possibilità di permanenza del proprio unitamente agli altri: ogni conduttore è responsabile del proprio cane;

17. nel caso di incompatibilità tra cani, devono essere adottati, a seconda dei casi, museruola e guinzaglio: ogni conduttore è responsabile del proprio cane.

18. ogni accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di mezz'ora nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di entrare, comunque per un tempo massimo di quattro ore giornaliere;

19. i cani particolarmente aggressivi devono essere resi inoffensivi anche con l'uso di museruola e guinzaglio da parte del conduttore e devono avere effettuato vaccinazione antirabbica in regola con le norme vigenti;

20. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato dai competenti Uffici comunali.

21. L'accesso rimane vietato a qualsiasi cane e proprio conduttore se nell'area il numero degli animali ha raggiunto il massimo previsto da idonee tabelle poste all'ingresso. L'accesso sarà nuovamente consentito quando si renderà disponibile uno o più posti rispetto al massimo prescritto.

22. I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

Le disposizioni di cui ai punti 14, 16, 18, 21 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, né ai cani in servizio di Pubblica Sicurezza e Protezione Civile.

La presente ordinanza diviene esecutiva dopo la sua pubblicazione, che si espletterà per 15 giorni consecutivi, all'albo pretorio comunale.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza, fatta salva l'azione penale, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, comporterà l'applicazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 (venticinque) a € 500 (cinquecento).

Ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, l'autorità Amministrativa competente è il Sindaco, al quale nei tempi e modi di legge potranno essere inoltrati scritti difensivi.

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato di far osservare la presente Ordinanza richiedendo, ove necessario, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, del servizio Veterinario della competente ASL e l'intervento delle strutture comunali a ciò preposte.



COMUNE DI ELMAS
CORPO POLIZIA LOCALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato
Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264
C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921
E-mail: poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it
Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Responsabile del procedimento è il Dr. Marco Pili , Comandante di P.M.

Elmas, lì 11.07.2016

Il Sindaco
Antonio Ena

